

ARTE

Tassare la speculazione non il collezionismo

La giurisprudenza ha cercato di colmare la lacuna normativa, ma restano ancora grandi incertezze. Eppure basterebbe ispirarsi alle regole internazionali per trovare un'equa soluzione

di **Giuliano Foglia**



Giuliano Foglia, fondatore dello studio legale e tributario Foglia&Partners

Sulla scia di un paio di recenti iniziative parlamentari che avevano lasciato temere il peggio ma che non hanno trovato luce, nonché in considerazione dell'attuale incertezza normativa sul tema, si è riaperto il dibattito in merito al **regime impositivo** dei proventi conseguiti dai privati in relazione alla **cessione di opere d'arte o di oggetti da collezione**. A riguardo, preso atto della lacuna normativa che non prevede regole chiare e basate su criteri oggettivi, la giurisprudenza ha provato a colmare tale mancanza, tentando di **distinguere**, sulla base di elementi fattuali: collezionista privato, persona spinta alla raccolta di opere da mero spirito culturale ed edonistico; mercante d'arte, chi commercia in un ordinario regime d'impresa; speculatore occasionale, chi commercia occasionalmente con l'unico intento di speculare un margine sulla rivendita. Ovviamente, tale distinzione assume un'importanza fondamentale dal punto di vista fiscale, in quanto è **solo alla figura del collezionista d'arte** che l'ordinamento non sembra attribuire alcun onere fiscale in relazione all'alienazione di opere d'arte o oggetti da collezione.

È SOLO AL COLLEZIONISTA CHE L'ORDINAMENTO NON SEMBRA ATTRIBUIRE ONERI FISCALI

Tuttavia, l'ampia discrezionalità e imprevedibilità con cui l'amministrazione finanziaria è solita accertare situazioni di fatto, nonché l'aleatorietà di qualsiasi contenzioso in materia, suggeriscono una **revisione dell'attuale impianto normativo**, che idealmente dovrebbe mirare a garantire: un maggior grado di certezza per i contribuenti privati; una giusta applicazione del principio costituzionale della capacità contributiva in relazione alle specifiche fattispecie puramente speculative; la competitività del sistema fiscale nazionale rispetto alle specifiche normative straniere sul tema, al fine di favorire il trasferimento di patrimoni esteri. In tal senso, sono rinvenibili utili spunti anche nelle **norme speciali** previste da diversi paesi europei e mondiali.

IL PANORAMA ITALIANO E LA SUA EVOLUZIONE

Tralasciando la figura tipica del mercante d'arte, che in quanto soggetto operante nel regime di impresa veniva e viene tutt'ora tassato sulla base delle regole previste appunto per il reddito d'impresa, pare utile ricostruire l'evoluzione della normativa domestica con riguardo

al profilo impositivo delle ulteriori due figure qui di interesse (il **collezionista** e lo **speculatore occasionale**), che seppur entrambe operanti nell'ambito privato sono distinte unicamente dal diverso fine perseguito dalla disposizione delle opere. In principio, sulla base di una specifica disposizione normativa, erano qualificate come speculative e, conseguentemente, venivano tassate, le **plusvalenze** conseguite mediante l'acquisto e la successiva rivendita di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non era superiore a **due anni** (così disponeva l'art. 76, comma 2, n. 3, del d.p.r. n. 597/1973 intitolato «Redditi derivanti da operazioni speculative»). Se da una parte tale disposizione conferiva un certo grado di certezza alla disciplina, dall'altra introduceva un criterio di discriminazione caratterizzato dall'evidente limite di **non tenere conto dell'animo** con cui il soggetto aveva acquistato e poi rivenduto un'opera, presumendo che, se ciò fosse stato effettuato nell'arco dei due anni, la cessione avrebbe avuto in ogni caso un fine speculativo. Allo stesso tempo, chi invece acquistava opere con intento speculativo cavalcava la disposizione in

ARTE

questione per cercare di esentare i proventi conseguiti.

Successivamente, con l'introduzione del Testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/1986), la disposizione non è stata replicata ed è stata **abrogata**. Di conseguenza, le fattispecie in questione non sono più regolamentate da una specifica norma ma, allo stato attuale, i proventi derivanti dalla cessione di opere o oggetti da collezione risultano soggetti a tassazione solo qualora derivanti da **attività commerciali non esercitate abitualmente**, ossia rientranti nella categoria reddituale residuale dei cosiddetti redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i, Tuir. Tenuto conto di questa impostazione, gli interpreti si sono interrogati su se e quando le plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte, perfezionate al di fuori di un regime d'impresa, dovessero continuare a reputarsi imponibili, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, ovvero dovesse escludersi, con riferimento alle stesse, qualsiasi conseguenza impositiva. A tentare di colmare la lacuna normativa ci ha pensato la giurisprudenza, che ha cercato di **valorizzare elementi fattuali** al fine di tracciare un perimetro delle fattispecie speculative (imponibili poiché rientranti nell'art. 67 Tuir) o meno (non imponibili in quanto non rientranti in alcuna categoria reddituale).

Ad esempio, per la riconducibilità a fattispecie speculative, sono stati valorizzati elementi come il **carattere ripetuto e reiterato** (e dunque la sistematicità) delle cessioni intervenute in più anni, o la mancata conoscenza delle generalità dei propri acquirenti, o ancora la rilevanza dell'investimento. D'altro canto, non sono stati considerati come speculativi casi in cui si presentava una particolare esiguità delle operazioni realizzate o qualora la destinazione delle opere dismesse avveniva nei confronti di un unico acquirente o di una ristretta cerchia di collezionisti; oppure ancora qualora si ravvisava la mancanza di atti intermedi volti a incrementare il valore del bene ceduto prima della definitiva cessione. In sintesi, secondo quanto ricostruito dalla giurisprudenza, non assumono rilevanza impositiva tutti quei casi in cui ricorrono degli elementi atti a verificare l'**assenza dello spirito speculativo** e la raccolta (e dismissione) delle opere per meri fini di collezionismo. Tuttavia, per quanto apprezzabile, questo sforzo non è servito a fornire certezza ai contribuenti che si trovano tutt'ora a inter-

rogarsi sul proprio regime impositivo senza riferimenti normativi precisi e puntuali.

LE NORMATIVE INTERNAZIONALI

Una tendenza comune di molte giurisdizioni estere è quella di assoggettare le plusvalenze su cessione di opere d'arte a tassazione così come qualsiasi altra plusvalenza realizzata da persone fisiche al di fuori dell'attività commerciale (capital gain). Peraltro, in stati come **Austria, Germania e Lussemburgo** viene data rilevanza al profilo temporale, prevedendo un holding period di un anno (6 mesi per il Lussemburgo) che consente di non assoggettare a imposta le plusvalenze derivanti dall'ordinaria gestione dei beni parte del patrimonio personale. Tuttavia, per alcune di queste giurisdizioni sono comunque previste conseguenze impositive nei casi di transazioni con finalità di business/speculative. Il decorso di un anno di tempo rileva anche negli **Stati Uniti**, ma solo ai fini dell'applicazione delle aliquote del 37% o del 28%, mentre il Regno Unito assoggetta a normale imposizione la plusvalenza se eccedente le 6mila sterline.

In qualche modo simile all'attuale panorama italiano è il quadro normativo **svizzero**, che, pur prevedendo in generale l'esenzione delle plusvalenze realizzate nell'ambito della gestione del patrimonio

LA NORMATIVA FRANCESE ATTRIBUISCE ALL'HOLDING PERIOD UNA RILEVANZA DINAMICA

personale, le assoggetta a tassazione in seguito al verificarsi di alcune circostanze sintomatiche dello svolgimento di un'attività commerciale. Analoghe disposizioni normative sono presenti anche in Belgio e Hong Kong. Infine, una disposizione originale e nota a molti è quella **francese**, che prevede un regime ordinario secondo il quale la base imponibile relativa alle plusvalenze sulle opere d'arte è ridotta di un 5% annuo a partire dal secondo anno di possesso, così da risultare totalmente esente dopo 22 anni. Alternativamente è possibile optare per un regime speciale che prevede un prelievo sostitutivo fisso sull'intera plusvalenza realizzata.

DE IURE CONDENDO

Abbiamo anticipato come il legislatore abbia recentemente, e più volte, paventato

l'introduzione di una norma specifica, poi espunta, che intendeva ampliare il raggio impositivo per le casistiche in questione. Più in particolare, si era tentato di colpire indiscriminatamente tutte le vendite di opere d'arte, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, delle opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, attraendo a imposizione tutte le plusvalenze generate a prescindere dalla natura della transazione (speculativa o meno). Ciò avrebbe, in sostanza, determinato il venir meno della non imponibilità delle cessioni operate dai collezionisti, che in quanto tali non sono animati da alcun intento speculativo. Tale soluzione normativa non garantirebbe però, a nostro avviso, un'equità contributiva e renderebbe meno competitiva l'Italia nel contesto normativo internazionale del settore. D'altro canto, constatata la necessità di ottenere una **normativa che fornisca certezza** ai contribuenti privati, riteniamo che gli esempi forniti da alcuni dei paesi menzionati siano significativi e possano essere utilizzati come punti di partenza per la formulazione di una normativa nazionale più coerente ed equa.

Di fatto, partendo dal presupposto che l'opera d'arte è generalmente un componente del patrimonio privato, si dovrebbe guardare a paesi come Austria, Germania e Lussemburgo, attribuendo rilevanza impositiva alle plusvalenze in primis sulla base del periodo intercorrente tra l'acquisto e la vendita dell'opera. In tal senso, la normativa francese, che attribuisce all'holding period una rilevanza dinamica appare la più fedele alla ratio perseguita: tassare la speculazione e non il collezionismo. Ad ogni modo, non bisognerebbe legare la rilevanza impositiva unicamente a fattori temporali e bisognerebbe, pertanto, consentire comunque al contribuente (magari con l'ausilio di strumenti preventivi quale l'interpello) di provare, mediante elementi di natura fattuale, la mancanza dell'intento speculativo anche prima del decorrere dell'holding period potenzialmente individuato dalla norma.

In questo modo, strutturando una norma ponderata e in senso coerente con il sistema impositivo italiano, si valorizzerebbe, attribuendole **dignità tributaria**, la differenza tra le figure dello speculatore e quella del collezionista che solitamente, invece, una tantum o occasionalmente dismette uno o più beni personali, ottenendone semplicemente la trasformazione in liquidità. ■